

Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

Prot. n. 2395

IL PRESIDENTE

- VISTI** gli artt. 12, 12 bis e 12 ter dello Statuto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, adottato dal Consiglio Nazionale il 2 febbraio 2012 e approvato in data 10 maggio 2012 con decreto firmato dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport;
- VISTO** il Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport e disciplina degli arbitri ("Codice") approvato dall'Alta Corte di giustizia sportiva il 15 dicembre 2008, sottoposto a presa d'atto da parte della Giunta Nazionale del CONI il 18 dicembre 2008, emanato e pubblicato il 7 gennaio 2009, in vigore dal 22 gennaio 2009 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** l'istanza di arbitrato presentata dal Sig. Enis Nadarevic nei confronti del Sig. Gabriele Savino, protocollata nel registro della Segreteria del Tribunale al n. 1175 del 14 maggio 2012;
- VISTO** il proprio provvedimento n. 1428 del 26 maggio 2011 con il quale, vista l'eccezione di parte intimata ex art. 19 del Codice e ai sensi dello stesso articolo, convocava le parti;
- PRESO ATTO** della comunicazione (prot. n. 2318 dell'11 settembre 2012) con la quale la parte istante ha comunicato di rinunciare alla controversia arbitrale;

PRENDE ATTO

della rinuncia pervenuta da parte del Sig. Enis Nadarevic all'istanza arbitrale in premessa presentata nei confronti del Sig. Gabriele Savino.

Il Segretario del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport è incaricato degli adempimenti consequenziali.

Roma, 17 settembre 2012

F.to Alberto de Roberto